

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3589 del 27/06/2024
Oggetto	Società BOVINA SRL in Comune di Poggio Renatico - Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attività di RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016 così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-3221 del 05/07/2019 e dall'atto DET-AMB-2019-5919 del 19/12/2019 disposti da Arpae.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3698 del 26/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc n.11150/2024/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **BOVINA SRL** con sede legale ed impianto in Comune di Poggio Renatico (FE), via Scorsuro n. 257 loc. Chiesa Nuova. Autorizzazione alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016 così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-3221 del 05/07/2019 e dall'atto DET-AMB-2019-5919 del 19/12/2019 disposti da Arpae.

IL DIRIGENTE

- Visto che in data 28/05/2024 con PEC acquisita da Arpae al PG. n. PG/2024/97784 è pervenuta tramite il portale SUAPER l'istanza per la modifica non sostanziale dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016 così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-3221 del 05/07/2019 e dall'atto DET-AMB-2019-5919 del 19/12/2019 disposti da Arpae;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare:
 - una rimodulazione dei quantitativi di stoccaggio istantanei, annui e di recupero per le seguenti Tipologie: 7.1 – 7.4 7.6 – 7.11 – 7.31bis – 12.3 – 12.4, **senza modifica dei quantitativi annui totali** attualmente autorizzati;
 - l'individuazione di una nuova area in cui è stoccato il granulato di conglomerato bituminoso, che comporta la sostituzione della planimetria, di cui all'all. A dell'atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016 così come modificato dall'atto DET-AMB-2019-3221 del 05/07/2019 e dall'atto DET-AMB-2019-5919 del 19/12/2019 disposti da Arpae;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 comma 1);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

– Visto altresì:

Il DM n. 69 del 28/03/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06 e smi”;

– Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016 così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-3221 del 05/07/2019 e dall'atto DET-AMB-2019-5919 del 19/12/2019 disposti da Arpae, valutata come **non sostanziale** in quanto non vengono modificate le tipologie di rifiuti e le operazioni di recupero già autorizzate, ma viene richiesta solamente una rimodulazione dei quantitativi per alcune tipologie di rifiuti, lasciando comunque invariati i quantitativi istantanei ed annuali attualmente autorizzati alle operazioni di recupero R5..

– Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

– Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

– Viste:

- la DDG n. 58/2024 del 06/06/2024 di rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Reggio-Emilia, Forli-Cesena e Ferrara per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in

materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), L. n. 56/2014 la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
 - la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
 - la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni,
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione *"AUA ed Autorizzazioni settoriali"*
- che, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

DISPONE

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016 così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-3221 del 05/07/2019 e dall'atto DET-AMB-2019-5919 del 19/12/2019 disposti da Arpae, per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da

rilasciare da parte di Arpae, alla Società **BOVINA SRL** con sede legale ed impianto in Comune di Poggio Renatico (FE), via Scorsuro n. 257 loc. Chiesa Nuova come di seguito indicato:

- il Paragrafo **B) RIFIUTI** dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016 così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-3221 del 05/07/2019 e dall'atto DET-AMB-2019-5919 del 19/12/2019 disposti da Arpae è sostituito dall'allegato **Allegato RIFIUTI** unito al presente atto.
- la planimetria citata al Paragrafo **B) RIFIUTI** dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016 così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-3221 del 05/07/2019 e dall'atto DET-AMB-2019-5919 del 19/12/2019 disposti da Arpae è sostituita con quella allegata al presente atto.

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l' Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-1344 del 6/05/2016 così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-3221 del 05/07/2019 e dall'atto DET-AMB-2019-5919 del 19/12/2019 disposti da Arpae alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata e nelle successive modifiche non sostanziali, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato tramite PEC alla Società **BOVINA SRL** e trasmesso in copia al SUAP del Comune di Poggio renatico e all'AUSL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,



rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.